

NOTA DI AGGIORNAMENTO  
AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2020 – 2022

(Enti con popolazione fino a 2.000 abitanti)

***Comune di Cabella Ligure***

***Provincia di Alessandria***

## Quadro normativo di riferimento

Il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, modificato ed integrato con il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 prevedendo l'introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;

Detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che si struttura in:

- **Documento Unico di Programmazione (DUP)**
- **Bilancio di Previsione;**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è, pertanto, il nuovo strumento di programmazione degli enti locali. Esso sostituisce i precedenti documenti programmatici (Piano Generale di Sviluppo e Relazione Previsionale e Programmatica) nell'intento di rendere più efficace ed incisivo il sistema di programmazione. A tal fine la riforma ha specificatamente anticipato i tempi della programmazione, così da rendere autonomo il processo, svincolandolo da quello di predisposizione del bilancio. Il DUP è infatti, presentato al Consiglio entro il 31 luglio dell'esercizio precedente al periodo di riferimento.

Il documento unico di programmazione ai sensi dell'articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i:

- è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il DUP individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2019.

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione, al termine del mandato, l'amministrazione rendo conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'Ente e di bilancio durante il mandato.

Sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio", introdotto con **il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. del 18.05.2018, **è consentito, ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP)**, in forma ulteriormente semplificata, attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Detto DUP super semplificato dovrà in ogni caso illustrare:

- 1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;*
- 2. la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;*

3. *la politica tributaria e tariffaria;*
4. *l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;*
5. *il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;*
6. *il rispetto delle regole di finanza pubblica.*

Nel DUP semplificato sono contenuti tutti i documenti di programmazione pluriennale e tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore, che fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano, pertanto, approvati, senza necessità di ulteriori deliberazioni, quali:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'[art. 21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e regolato con [Decreto 16 gennaio 2018, n. 14](#) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'[art. 58, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito con modificazioni dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#);
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'[art. 21, comma 6, D.Lgs. n. 50 del 2016](#) e regolato con [Decreto 16 gennaio 2018, n. 14](#) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'[art. 2, comma 594, L. n. 244 del 2007](#) (ai sensi *del comma 2, lettera e*), dell'[art. 57, del D.L. n. 124, del 26.10.2019 modificato con la conversione in legge n. 157, del 19.12.2019, che \*\*abroga l'obbligo di adozione del Piano\*\*](#));
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'[art. 16, comma 4, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito con modificazioni dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#);
- f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'[art. 6, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#);

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

#### **Le scadenze del DUP**

In relazione alla tempistica per la presentazione e la successiva approvazione del DUP di cui al paragrafo 4.2 del principio applicato della programmazione::

- entro il 31 luglio di ciascun anno, il DUP è presentato dalla Giunta «per le conseguenti deliberazioni» al Consiglio comunale. Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e successivamente lo delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi in un'approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi del Consiglio; in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento. La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente e come tale non può essere considerato adempimento facoltativo. Pertanto, il Consiglio deve deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento. Quest'ultima è tuttavia eventuale; può non essere presentata se il Consiglio ha approvato il DUP e non sono intervenuti eventi da renderne necessario l'aggiornamento.

Per l'anno 2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, con D.L. n 18/2020 c.d. decreto "Cura Italia" il termine per la deliberazione del Documento unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 è differito al 30 settembre 2020;

- entro il 15 novembre, con lo schema di delibera del bilancio di previsione, la Giunta comunale presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del DUP; termine, quest'ultimo, che si intende prorogato a seguito della proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

La FAQ n. 10 di Arconet in data 7 ottobre 2015 ha precisato che:

- 1) la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
- 2) se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo;
- 3) lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- 4) la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30.07.2019, il Comune di Cabella Ligure, ha approvato i DUPS 2020 – 2022, nella forma ulteriormente semplificata..

È stato comunicato dalla Giunta comunale. A seguito di intervenute modifiche degli indirizzi e obiettivi dell'Amministrazione, anche alla luce della legge di bilancio 2020 e nuove disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria da COVID 19, si rende indispensabile l'aggiornamento del DUP già approvato.

Quanto riportato nel DUP non ha comunque valore autorizzatorio, ma riveste solo carattere di indicazione strategica e/o operativa.

In caso di amministrazione appena insediata, il principio contabile concernente la programmazione contiene una deroga finalizzata a consentire agli uffici di recepire le linee di mandato del Sindaco negli obiettivi strategici e, a cascata, a declinarle in obiettivi operativi.

Il Comune di Cabella Ligure, avente una popolazione inferiore a 2.000 abitanti al 31.12.2018 (n.503) ha elaborato e approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30.07.2019, il DUP 2020-2022, comunicato dalla Giunta comunale,

## Programma e indirizzi generali di mandato

Si riportano di seguito le linee programmatiche, coincidenti con gli obiettivi di cui al Programma elettorale dell'Amministrazione in carica a seguito delle Elezioni Amministrative del 26.05.2019, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 11.06.2019, evidenziando che il periodo di mandato del Sindaco, rieleto, Roberta dr.ssa Daglio, scadrà nel 2024 e pertanto coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del Bilancio di previsione 2020 -2022.

L'obiettivo principale che l'Amministrazione Comunale si pone per il prossimo quinquennio è lavorare perché la comunità locale viva una nuova crescita economica che, accompagnata da uno sviluppo sociale e culturale, conduca ad un innalzamento della qualità della vita.

Per raggiungere questo obiettivo fondamentale c'è bisogno della collaborazione di tutti, perché ciascuno di noi può e deve fare la sua piccola parte per rendere e mantenere i nostri paesi e la splendida natura che li circonda un posto dove è bello vivere. Naturalmente oltre alle risorse umane occorrono quelle economiche e per questa ragione ci proponiamo di concentrare, in misura ancora maggiore di quanto già fatto fino ad oggi, i nostri sforzi verso il reperimento di fondi e finanziamenti da investire nel nostro territorio, per contrastare lo spopolamento e per migliorarne l'accoglienza e la fruibilità da parte di chi come noi abita qui e di coloro che vengono nella nostra valle attratti dalle sue bellezze paesaggistiche.

### PROGRAMMA E INDIRIZZI GENERALI 2019-2024

#### AGGREGAZIONE DEI PICCOLI COMUNI E GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI

L'unione fa la forza, un detto quanto mai appropriato nel caso dei piccoli Comuni come il nostro. Intendiamo innanzitutto stimolare l'aggregazione dei Comuni per esprimere con voce unitaria la necessità di provvedere al rifacimento del manto stradale della S.P.140, viste le attuali condizioni che ostacolano e rendono pericoloso l'accesso al nostro territorio per il traffico residenziale e turistico. Fondamentale nei prossimi anni sarà la collaborazione con i Comuni per fornire ai cittadini servizi sempre più efficaci ed efficienti. Qui desideriamo porre l'accento su alcuni miglioramenti che intendiamo apportare ai servizi resi ai nostri concittadini.

#### ISTRUZIONE:

Tempo scuola: è nostra intenzione proporre ai Comuni associati nella gestione del plesso scolastico di Rocchetta Ligure l'istituzione di un orario pre-scuola e dopo-scuola per andare incontro alle esigenze espresse da alcuni genitori con problematiche lavorative. Quello che ci muove è anzitutto la consapevolezza che la possibilità di arginare lo spopolamento del nostro territorio dipende anche, se non soprattutto, dal livello dei servizi offerti alla popolazione.

RACCOLTA RIFIUTI: È nostra intenzione incidere quanto più possibile per contenere i costi e a tal proposito vale la pena di sottolineare che la spesa a carico dei cittadini è determinata soprattutto dalla percentuale di raccolta differenziata. Ecco un punto dove ognuno può fare la sua piccola parte a tutto vantaggio proprio e della nostra comunità. Un piccolo sforzo per differenziare in maniera corretta i rifiuti, conferendoli nel dovuto modo negli appositi cassonetti, oltre che essere un gesto di educazione civica può influire positivamente sul costo del servizio al singolo e alla collettività. Attualmente la percentuale di raccolta differenziata è il 33%, ma in questa percentuale non è conteggiata la frazione organica trattata con compostaggio domestico. I cittadini possono aderire alla pratica del compostaggio domestico attraverso l'utilizzo di compostiere statiche di proprietà o fornite in comodato d'uso dall'azienda di raccolta, oppure attraverso altre modalità come la buca o il cumulo. E' nostra intenzione spingere questa pratica attraverso il compostaggio di comunità per aumentare la quantità di rifiuti organici compostata, coinvolgendo anche

quegli utenti che non hanno a disposizione spazi verdi per l'autocompostaggio. Secondo la recente normativa, con la creazione di un albo compostatori, sarà possibile calcolare la quantità di rifiuto organico prodotto che andrà ad incidere sulla percentuale di raccolta differenziata e di conseguenza sul costo del servizio.

#### TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

È nostra convinzione che una buona amministrazione debba avere un continuo ed efficace dialogo con i cittadini, per ascoltare le loro istanze e nel contempo far sapere quanto si sta facendo per la comunità. Per questa ragione è nostra intenzione migliorare l'informazione sulle attività comunali, sulle possibilità di usufruire di contributi per le iniziative intraprese da privati ed altro, attraverso fogli informativi periodici che saranno affissi nelle bacheche comunali, pubblicati sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comune ed inviati, a chi ne farà richiesta, direttamente in posta elettronica. È nostra intenzione inoltre ampliare e pubblicizzare i contenuti del sito internet comunale, in particolare per quanto riguarda l'offerta turistico-ricettiva, gli eventi e le manifestazioni organizzati in ambito locale.

Gli incontri con la popolazione rimangono naturalmente lo strumento prioritario di comunicazione diretta in merito a problematiche che possono interessare la nostra comunità.

#### TERRITORIO E URBANISTICA

Una buona amministrazione non può prescindere da una corretta gestione e manutenzione del territorio. Purtroppo la carenza di risorse economiche in questi anni ha inciso molto sulla possibilità di intervenire tempestivamente laddove si presentava la necessità. Nonostante ciò, come visibile nel dettaglio delle attività svolte, la nostra amministrazione nei cinque anni trascorsi ha intrapreso lavori pubblici per oltre 2.225.000 euro. Una cifra importante alla quale va idealmente sommato il valore aggiunto dato dalle persone che hanno lavorato e collaborato spesso volontariamente per il miglioramento e la manutenzione del nostro territorio.

Per quanto riguarda gli interventi programmabili attraverso finanziamenti già richiesti ed altri per i quali è prevista la partecipazione ad appositi bandi, vale la pena di evidenziare:

- ✓ *Interventi sulla pavimentazione dei centri storici del capoluogo e delle frazioni*
- Intervento di manutenzione degli Impianti sportivi e ricreativi del capoluogo e della frazione Aie di Cosola*
- ✓ *Rifacimento parco giochi in frazione Montaldo di Cosola*
- Riqualificazione urbanistica di Piazza della Vittoria a Cabella con implementazione del verde pubblico*
- ✓ *Realizzazione di un sistema di videosorveglianza attraverso l'installazione di telecamere fisse nelle aree più sensibili del Comune. Fermo restando che la miglior risposta all'insicurezza dei cittadini resta un paese vivo e partecipato. Un posto in cui il rispetto di regole e leggi diventi il patrimonio di tutti.*
- ✓ *Riqualificazione urbanistica della zona di Piazza Liassa a Cabella, comprendente i tratti a margine del torrente di via Casella e via della Polveriera.*
- ✓ *Riqualificazione di via Freggiaro a Cabella, con creazione di un'area pedonale e rifacimento illuminazione pubblica*
- ✓ *Completamento dei lavori di manutenzione e decoro delle aree cimiteriali del capoluogo e delle frazioni,*
- ✓ *Riqualificazione dell'area di via vecchia Selvagnassi con creazione di un bosco urbano per offrire ai cittadini la possibilità di acquisto e piantumazione di alberi dedicati.*
- ✓ *Creazione di un orto didattico dove imparare, con l'aiuto di volontari esperti a coltivare e gestire ortaggi e alberi da frutto.*

#### RISPARMIO ENERGETICO

L'attenzione ai costi e all'ambiente impongono una corretta gestione delle risorse volta a perseguire il maggior risparmio energetico possibile. La nostra amministrazione ha sempre tenuto nel dovuto conto questo principio ed infatti ogni nuovo intervento posto in essere negli edifici comunali è stato progettato e realizzato per sviluppare un'edilizia di qualità che garantisca il maggior risparmio energetico possibile. Intendiamo proseguire su questa strada convertendo progressivamente l'illuminazione pubblica in impianti alimentati a led, che garantiscono una notevole diminuzione dei consumi di energia elettrica. Questi principi

vanno estesi anche all'edilizia privata, promuovendo laddove possibile forme di incentivazione a favore dei cittadini, che favoriscano scelte orientate al risparmio energetico.

## UN PAESE CHE ACCOGLIE, TURISMO E INTEGRAZIONE

Nel 2018, su richiesta della nostra amministrazione, la Regione Piemonte ha inserito il Comune di Cabella Ligure nell'Elenco Regionale dei Comuni Turistici.

Con questo atto è stata sancita la vocazione turistica che fa del nostro Comune il polo di attrazione dell'alta Val Borbera. In aggiunta a ciò va ricordata la notevole presenza di cittadini stranieri che hanno scelto di vivere e lavorare a Cabella, insieme ad altri che la frequentano periodicamente. Il nostro è un paese aperto per tradizione e questa amministrazione ha profuso un notevole impegno per incentivare il flusso turistico migliorando l'accoglienza e l'attrattiva del Comune. Molte le cose realizzate, tante ancora si possono fare con l'impegno e la determinazione di tutti:

- Creazione di un'area attrezzata per i camper;
- Implementazione della mappatura e della segnaletica di percorsi escursionistici a piedi, in bicicletta e a cavallo;
- ampliamento del sito internet comunale dove pubblicizzare le attrattive turistiche e le attività economico-produttive per la valorizzazione delle tipicità del nostro territorio;
- Partecipazione ad iniziative volte a valorizzare le bellezze naturali e paesaggistiche del nostro Comune attraverso l'ottenimento di marchi di qualità di rilevanza nazionale ed internazionale come la Bandiera Arancione ed il marchio Comuni fioriti;
- Valorizzazione dei centri storici attraverso iniziative organizzate con le associazioni di volontariato locali;
- Creazione di uno spazio dedicato ai bambini per attività ludico ricreative ed istituzione di un internet point all'interno della Biblioteca Civica comunale.

## **Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate**

Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Le regole che disciplinano le modalità di gestione dei servizi pubblici locali sono in continua evoluzione, alla luce non solo delle direttive europee in materia ma anche della legislazione nazionale.

Il Comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà oppure può affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al Comune, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione.

Di seguito sono riepilogati le principali tipologie di servizio, le modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati con affidamento a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Servizio	Modalità di gestione	Soggetto Gestore
Servizio di tesoreria comunale	In Concessione mediante gara pubblica	Banca Regionale Europea
Lampade votive	Affidamento in concessione mediante gara informale	LUXOM di Alessandria
Servizio pubblicità e affissioni	Diretta	
Impianti sportivi	Diretta/Affidamento in concessione mediante convenzione ad associazioni	Pro Loco
Servizio trasporto scolastico	Affidamento in appalto	Autolinee Valborbera con sede in Cabella Ligure e in gestione diretta per la tratta Cabella Ligure capoluogo – fraz. Cosola
Servizi scolastici	Gestione intercomunale mediante convenzione	Comune capo convenzione Rocchetta Ligure
Servizio raccolta, trasporto, smaltimento	Affidamento in house a società interamente pubblica, partecipata da n. 37 Comuni: 6.	Società 5 Valli Servizi Srl, con deliberazione dell'Assemblea del CSR, n. 19 del 24.06.2016, fino al 9.06.203
Servizio idrico integrato	In concessione	Consorzi delle Frazioni. Autorizzati in deroga dall'Ambito (Comune montano con meno di 1.000 abitanti)
Manutenzione patrimonio comunale	Mista:	Comune, in economia; Pro Loco mediante convenzione; Ditta aggiudicataria appalto.
Servizi sociali	Mista:	Consorzio Servizi alla Persona - C.S.P. con sede a Novi Ligure. Ente pubblico costituitosi per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali sul territorio di <a href="#">31 Comuni</a> dell'area del Novese. Il CSP opera all'interno di un sistema integrato di servizi; Comune, in economia



## Servizi gestiti in forma associata

Denominazione del servizio-funzione	Soggetti convenzionati
Funzione attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;	Unione Montana Terre Alte
funzione catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente	Unione Montana "Terre Alte"
Funzioni di stazione appaltante (C.U.C.)	Unione Montana "Terre Alte"
Commissione Locale per il paesaggio	Unione Montana "Terre Alte"
Canile sanitario e rifugio e servizio cattura cani randagi	Comune di Novi Ligure capo convenzione
Utilizzo celle frigo e obitorio nel cimitero di Novi Ligure;	Comune di Novi Ligure capo convenzione
Servizio Bibliotecario Centro Rete di Novi Ligure	La Biblioteca Centro Rete di Novi Ligure garantisce un sostegno tecnico e librario ad oltre venti biblioteche situate nel territorio novese e nelle valli Borbera, Spinti, Lemme e Alto Ovadese
Servizio di segreteria	Cassano Spinola -capo convenzione
Servizi scolastici	Comune di Rocchetta Ligure - capo convenzione

### Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

.....  
.....  
.....

### Le partecipazioni ed il Gruppo Pubblico Locale

Nel prospetto che segue si riportano le società e gli enti a vario titolo partecipati dal Comune di Cabella Ligure, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel sito internet delle singole Società/Enti, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Forma giuridica	Quota part. diretta
ACOS s.p.a.	01681950067	S.P.A.	0,003%
A.T.O n.6	01991550060	Altro	1,66%
C.S.P.	01742390063	Consorzio	1,14%
Gal Giarolo Leader s.r.l.	01753480068	Gal Giarolo Leader s.r.l. Società pubblica e privata. Coinvolge 55 Comuni situati in provincia di Alessandria	1,35%
C.S.R.		Consorzio - Ente pubblico	563 quote
5 Valli Servizi s.r.l.	02104100066	Società in house - s.r.l.	2,56%
A.S.M.T. S.I.	02021850066	S.P.A.	n. 57 (valore € 283,79)
AMIAS s.r.l	01210930069	S.R.L:	0,54%
Consorzio Bacino Imbrifero Montano dello Scivia	92036000062	Consorzio	Privo di capitale sociale
SRT	02021740069	spa	0,31%

## **Quadro normativo e provvedimenti adottati**

Gli interventi normativi emanati in materia di organismi partecipati sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni e distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (cfr. art. 4, c. 1) emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

*“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.

In particolare

- ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, è stata chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 TUSP.

- ai sensi dell'art. 20 del TUSP, una volta operata la predetta razionalizzazione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente, entro il 31 dicembre, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Alla luce del su esposto quadro normativo:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21.12.2019 si è provveduto alla ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2018, come riportato nella tabella che segue, da cui risulta di mantenere le partecipazioni detenute, in quanto le stesse risultano indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, da cui risulta di mantenere le seguenti partecipazioni detenute non essendo stati rilevati i presupposti per intervenire su dette partecipazioni societarie mediante operazioni di cessione, scioglimento, accorpamento o fusione, data l'essenzialità dei servizi realizzati dalle stesse, di interesse generale, e rientranti nell'ambito della competenza del Comune come individuato dall'art.13 del D. Lgs. 267/2000.

Poiché il Consorzio, le Unioni e le Convenzioni, rientrano nelle "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) la partecipazione agli stessi non ha formato oggetto della suddetta revisione straordinaria e periodica.

Inoltre, come evince dalle quote minime di partecipazione, esse non consentono al Comune alcuna forma di controllo societario.

Sulla base dell'esito della predetta ricognizione annuale, al 31 dicembre 2018, questo ente detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Forma giuridica	Quota part. diretta
ACOS s.p.a.	01681950067	S.P.A.	0,003%
A.S.M.T. s.p.a.	01880180060	S.P.A.	0,01 %
Giarolo Leader S.R.L.	01753480068	S.R.L.	1,35
S.R.T. Società pubblica per il Recupero ed il trattamento dei rifiuti S.p.A. Siglabile in "SRT S.p.a."	02021740069	S.p.A.	0,31
5 VALLI SERVIZI S.r.l.	02104100066	S.R.L.	2,56%
AMIAS srl	83006270066	SRL	0,54%

## Il Gruppo Pubblico Locale

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

Ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti sono tenuti, a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017, alla redazione di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio contabile applicato del bilancio consolidato n. 4/4. L'instaurazione dell'obbligo risponde all'esigenza di avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'ente considerato in tutto il complesso delle sue articolazioni organizzative (esercitate anche attraverso partecipazione e controllo di società ed enti strumentali). Il perimetro di consolidamento coincide con l'area del cosiddetto "Gruppo amministrazione pubblica" (GAP). Del GAP fanno parte gli enti e gli organismi strumentali, partecipati o controllati, le società controllate o partecipate dalla amministrazione pubblica capofila. Il Comune di Cassano Spinola si avvale della facoltà concessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che recita quanto segue: «gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato».

## 2 – Analisi di coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio pubblico e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

### ENTRATE

Dall'ammontare delle risorse preventivate derivano le successive previsioni di spesa. Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti, dalle quali dipendono, pertanto, gli equilibri generali di bilancio.

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica.

Nel prospetto che segue si riportano le previsioni di entrata assestate anno 2019 e le previsioni presunte relative al triennio considerato.

	Previsione	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2019	2019	2020	2021	2022
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	498.000	536.355,00	517.293,00	523.000,00	523.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	4.000,00	8.179,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	68.650,00	84.302,00	80.911,00	66.800,00	66.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	724.830,00	687.983,00	407.769,00	319.500,00	130.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	271.975,00	271.975,00	271.975,00	271.975,00	271.975,00

## La politica tributaria e tariffaria

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, occorre far riferimento al gettito previsto delle principali entrate correnti, volte a finanziare la spesa corrente, di cui l'Ente può disporre. Esse sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. e da quelle derivanti da servizi pubblici.

I tributi a livello locale, costituiscono per i piccoli Comuni, privi di servizi produttivi, l'entrata di massimo rilievo, su cui si basano le possibili scelte programmatiche dell'Amministrazione. A seguito dell'azzeramento dei trasferimenti correnti dello Stato, con l'entrata in vigore del federalismo fiscale, da quasi un decennio, la difficoltà a far quadrare conti e bilanci per effetto, altresì, dei continui tagli operati alle risorse proprie degli enti, mediante prelievi dell'IMU, la politica fiscale a livello locale è stata interessata, gioco forza, da un continuo e progressivo incremento della pressione fiscale riducendo, in quest'ultimi anni, il ruolo dell'ente ad esattore dello Stato, non potendo offrire in cambio un aumento o miglioramento dei servizi, non rimanendo nelle casse del Comune e con registrazione di un sempre maggiore calo delle riscossioni dovute anche alle condizioni di disagio economico dei contribuenti, in conseguenza dell'imperversare della crisi socio-economica a livello nazionale e non solo.

Le scelte di politica tributaria e tariffaria, alla luce di quanto sopra, sono state improntate, ai seguenti indirizzi generali e principi:

- *contenimento dei tributi e tariffe dei servizi.*
- *sostegno alle attività commerciali e produttive che a causa dell'emergenza mediante agevolazioni, contributi, eventuale sospensione e rateizzazione dei pagamenti dei tributi locali;*
- *lotta all'evasione fiscale; ottimizzando l'attività di recupero evasione dei tributi locali per un principio di equità e per rendere fattibile la riduzione della pressione fiscale;*
- *accelerazione dei tempi di riscossione ordinaria delle risorse e coattiva per il recupero delle morosità.*

A partire dal 1° gennaio 2020, hanno debuttato gli accertamenti esecutivi nel campo delle entrate comunali. Si tratta di una importante novità, recata nella legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), che modifica le prassi degli enti impositori e degli operatori, avvicinandole a quelle valedoli per i principali tributi erariali. La principale caratteristica del nuovo strumento è rappresentata dalla concentrazione in un unico atto della funzione accertativa e della qualifica di titolo esecutivo, strettamente correlata all'attivazione delle procedure di recupero coattivo.

## Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Per il triennio considerato la programmazione conferma in linea di massima le vigenti aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi, garantendo, in tal modo, a parità di trasferimenti dello Stato, gli equilibri di bilancio, la copertura dell'attuale livello di spesa, il mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi resi e di fronteggiare in particolare le spese per l'emergenza coronavirus nonché gli interventi a sostegno delle attività che sono state ferme in questo periodo di emergenza sanitaria che l'Amministrazione intende mettere in atto; senza l'applicazione di risorse straordinarie, grazie alle risorse di bilancio-esercizio finanziario 2020, liberate, per complessivi € 14.068,50, attraverso la rinegoziazione dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi della circolare della stessa n. 1300 del 23.04.2020, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 19.05.2020, per effetto della riduzione del tasso di interesse e una diminuzione della rata in conto capitale da rimborsare per l'anno in corso.

### **Titolo I - Le entrate tributarie**

Le entrate tributarie, derivanti dalla riscossione dei [tributi](#), costituiscono la cosiddetta autonomia finanziaria di un comune, ovvero la sua capacità di provvedere autonomamente al finanziamento della spesa. Si distinguono nelle seguenti tre categorie

- [Imposte](#)
- [Tasse](#)
- [Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie](#)

Di seguito sono riportati i principali tributi locali e le relative aliquote applicate:

#### **Nuova IMU (derivante dall'accorpamento IMU e TASI)**

Con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la IUC ad eccezione della TARI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI. Si è posto fine così alla duplicazione di tributi locali sulla medesima base imponibile.

Con la nuova IMU si è confermato l'esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso e per le relative pertinenze, con conseguente assoggettamento a tassazione delle abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In ogni caso, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del [Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993

Sono, altresì, esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del [Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Infine, continuano a ritenersi esentati dal pagamento del tributo anche gli immobili assimilati all'abitazione principale e specificamente elencati dall'art. 1, co. 741, lett. c),

Nella nuova IMU:

- sono invariati i moltiplicatori.
- sono state riviste le aliquote base costituite dalla somma delle aliquote base IMU e TASI;
- l'aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 5 per mille (comma 748) e il Comune la può aumentare fino al 6 per mille o ridurre fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari all'8,6 per mille (7,6 IMU + 1 TASI), aliquota massima 10,6 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento (tranne il gruppo D dove c'è la quota statale del 7,6 per mille). I Comuni che hanno in precedenza utilizzato la maggiorazione TASI dello 0,8 possono continuare ad applicarla per avere quindi un'aliquota IMU massima pari all'11,4 per mille (comma 755);
- resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).

Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:

a) i fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 per mille, aliquota massima 1 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento. Per l'identificazione degli immobili che possono essere definiti rurali strumentali si deve sempre far riferimento all'articolo 9, comma 3bis del DI 557/1993; sono, quindi, gli immobili destinati allo svolgimento di una delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e che siano accatastati in categoria D/10 o, se di altra categoria, che abbiano l'annotazione di ruralità.

b) i beni merce (comma 751) e solo fino al 2021: aliquota base 1 per mille, aliquota massima 2,5 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento:

Per i terreni agricoli (comma 752), l'aliquota base è 7,6 per mille, aliquota massima 10,6 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento. I terreni incolti sono espressamente citati ed equiparati ai terreni agricoli (comma 746).

Gli immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D (comma 753): aliquota base 8,6 per mille (7,6 per mille è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 per mille, aliquota minima 7,6 per mille.

Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).

Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.



**Le scadenze sono il 16 Giugno e il 16 Dicembre.**

**Solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI come previsto dal comma 762 della legge 160/2019.**

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno andrà eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera del Consiglio comunale di approvazione delle stesse, pubblicata ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

*Il Comune di Cabella Ligure non ha ancora approvato la delibera relativa alle aliquote IMU 2020.*

Ai sensi dell'art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che ha abrogato il comma 779 della L. 160/2019, per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote entro il 31 luglio 2020 (termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020). Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Nella tabella che segue sono riportate le aliquote applicate per le varie tipologie di immobili per il 2020 e anni successivi; quest'ultimi suscettibili di adeguamenti alla vigente normativa e alle esigenze di bilancio.

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUTA IMU %	DETRAZIONI E €.	RIDUZIONI
<b>Abitazioni principali categorie A1 - A8 - A9 e relative pertinenze</b> <i>(Aliquota base pari allo 0,5 per cento, il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento);</i>	<b>0,6</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
<b>Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado</b>	<b>1,02</b>		<b>50% della base imponibile</b>
<b>Unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato ai sensi dell'art.2 Legge 431/1998</b>	<b>1,02</b>		<b>25%</b>
<b>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ad eccezione della categoria D/10</b> <i>(aliquota base pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato; i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento - comma 753);</i>	<b>1,02</b>		
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'<a href="#">articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557</a></b> <i>(aliquota base pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento - comma 750)</i>	<b>0,1</b>		

<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</b> <i>(aliquota base pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento - comma 751)</i>	<b>0,1</b>		
<b>Terreni agricoli</b> <i>(aliquota pari allo 0,76 per cento e i comuni, con possibilità di incremento con deliberazione del consiglio comunale, sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento - comma 752).</i> <b>CONFERMATO ESENEZIONE IMU PER I COMUNI MONTANI:</b> <i>1) i terreni ubicati nelle zone parzialmente delimitate (terreni mappali di cui alla Deliberazione C.R. del 12.5.1988, n. 826-6658) 2) i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione alla previdenza agricola 3) i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile</i>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>0,8</b>		
<b>Fabbricati inagibili</b>	<b>1,02</b>		<b>50% della base imponibile</b>
<b>Tutte le altre categorie di immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti</b> <i>(per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento - comma 754 )</i>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	

Il gettito IMU previsto di € 361.000,00 è al netto della quota per l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale, come richiesto dalla vigente normativa.

Il gettito IMU è previsto, come richiesto dalla normativa, al netto della quota per l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale

### Tariffe TARI

A partire dal 1 gennaio 2020 sarebbe dovuto entrare in vigore a pieno regime Il nuovo sistema tariffario TARI, approvato da Arera, ma le **richieste di proroga** per le tante difficoltà ha comportato la decisione di partire con una prima fase sperimentale della Tari.

Il nuovo metodo tariffario della **Tari** sarà nazionale e non più predeterminato dai Comuni come avviene ora. Per questo l'Arera (l'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente) ha predisposto un nuovo sistema tariffario e stabilito nuovi criteri di applicazione cui i Comuni dovranno adeguarsi per applicare agli utenti questa **nuova imposta** per garantire **più trasparenza e qualità nei servizi**. L'obiettivo è un tariffario basato su criteri uniformi, per evitare le attuali disomogeneità a livello territoriale, ma tenendo conto delle diversità delle condizioni di ciascuna area. Le **tariffe future** non potranno essere aumentate se non nei casi di aggiunta di servizi o di interventi gestionali migliorativi dei processi di raccolta e smaltimento.

Inoltre, i Comuni che risulteranno in grado di **gestire integralmente il ciclo dei rifiuti nel proprio ambito locale**, in coerenza con le Direttive europee sull'economia circolare, saranno premiati.

Il perimetro dei servizi compresi sarà più circoscritto rispetto all'attuale: comprenderà solo quelli di spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento recupero e smaltimento, riscossione e rapporto con gli utenti. Rimarranno, fuori dalle tariffe regolamentate dall'Arera molte attività collaterali, come la derattizzazione, la raccolta e lo smaltimento dell'amianto, la gestione del verde pubblico, la manutenzione delle fontane, la disinfestazione delle zanzare e lo spazzamento della neve.

Nel ridefinire la nuova Tari si è tenuto conto del principio europeo secondo cui **"chi inquina di più paga anche di più"**. Questo vuol dire in pratica che, secondo quanto appena detto, le città e i Comuni che producono più spazzatura saranno anche quelli che dovranno affrontare dei costi maggiori per finanziare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

I costi del servizio, dovranno essere fissati da un "piano economico-finanziario" adottato da quella che è stata definita "l'autorità territorialmente competente", che al momento, cercando di superare le molteplici incertezze è stata individuata nel Consorzio Servizio Rifiuti, con sede a Novi Ligure. Le tariffe dovranno garantire la copertura del 100% dei costi.

**In questa fase sperimentale, ai sensi del D.L. [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#) (decreto Cura Italia), i comuni possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.**

Le aliquote TARI 2020 sono pertanto quelle applicate nel precedente anno, determinate con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 06.04.2019, il cui gettito è stato accertato in € 115.000,00.

#### **PROVENTI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA**

Per l'anno 2020 € 5.793,00;

Per l'anno 2021 € 10.000,00

Per l'anno 2021 € 10.000,00

L'attività di accertamento di controllo e di riscossione coattiva è svolta direttamente dall'Ente, attraverso l'Ufficio Tributi, con il supporto di un libero professionista e ditta incaricati, forniti della specifica competenza in materia.

#### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

L'aliquota IRPEF comunale, rimane confermata, dal 2014, nella misura dello **0,4 per cento** stabilita con delibera C.C. n.10 del 30.07.2015, con un gettito previsto per il triennio 2019-2021 di € 28.000,00.

#### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TOSAP**

Anche per questi tributi risulta confermata la struttura tariffaria in vigore nell'anno 201 e anni precedenti.

Dal 2021, con la *Legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019 n.162* viene introdotto il cd. **canone unico patrimoniale** di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

## FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Con le leggi Finanziarie sono state introdotte diverse modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC) in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate.

Il Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica. L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2021. Tale progressione è stata, tuttavia, sospesa nell'anno 2019, con la legge di bilancio per il 2019. Da ultimo, con il D.L. n. 124 del 2019, si è giunti alla definizione di un percorso molto più graduale di applicazione del meccanismo perequativo, con un incremento costante della quota percentuale del Fondo da distribuire tra i comuni su base perequativa del 5 per cento annuo. L'entrata a regime del sistema, con il raggiungimento del 100% della perequazione, è prevista nell'anno 2030.

Il Comune di Cabella, sulla base dei dati provvisori desunti dal tabulato del M.I. per il calcolo del FSC, pubblicato sul sito istituzionale, presenta anche per quest'anno un valore negativo di € 8.702,78, che costituirà una corrispondente ulteriore trattenuta a valere sugli introiti IMU.

Con [decreto del Ministro dell'Interno](#) del 16 aprile 2020, sono state definite, per gli anni dal 2020 al 2022, le modalità di individuazione dei Comuni beneficiari e i criteri di riparto delle risorse incrementalì, pari a 2 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, per gli enti montani o parzialmente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Risorse che servono a ridurre la quota dell'Imu che gli stessi enti hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo mediante una quota dell'imposta municipale propria. Il contributo, previsto dall'art. l'articolo 1, comma 551, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) assegnato al Comune di Cabella Ligure, Comune totalmente montano, di cui all'allegato A del predetto D.M.I. per l'anno 2020 è di € 679,12.

Nel prospetto che segue si riportano le previsioni di entrate relative al triennio 2020-2022 e l'assestato anno 2019 dei principali tributi ed i presunti gettiti futuri anni 2020-2022.

Tipologia di entrata	Previsione	Assestato	Programmazione annuale	Programmazione pluriennale	
	2019	2019	2020	2021	2022
IMU	250.000,00	250.000,00	361.000,00	360.000,00	360.000,00
TASI	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
TARI	115.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
IMPOSTA PUBBLICITA'-PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP	7.000,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE					

**Titolo II - Le entrate da trasferimenti correnti** derivanti da contributi e trasferimenti da parte di enti terzi (Stato, Regione, provincia e altri enti nel settore pubblico, misurano, invece, il grado di dipendenza finanziaria del comune rispetto ad enti esterni.

La previsione per il triennio è di € 2.500,00 annue quale contributo erogato dalla Provincia per trasporto scolastico.

**Titolo III - Le Entrate extratributarie** comprendono tutte le fonti di finanziamento del comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi; ( derivanti dalla vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, proventi derivanti dall'attività di controllo, interessi attivi, ) contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente

In linea generale, risultano confermate le tariffe in vigore nell'anno 2019.

Il sistema tariffario rispetto a quello tributario è rimasto stabile già da tempo. Esso consente all'ente, la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario di un servizio istituzionale o a domanda individuale il pagamento di un corrispettivo.

La percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale, è pari al 93,93%.

Il Comune non trovandosi in situazione di deficitarietà non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

Nel prospetto che segue si riportano le previsioni assestate anno 2018 e dei gettiti presunti per il triennio considerato.

Tipologia di entrata	Previsioni	Programmazione annuale	Programmazione pluriennale	
	2019	2020	2021	2022
Amministrazione generale e elettorale				
Anagrafe e stato civile	1.000,00	1.611,00	1.500,00	1.500,00
Fognatura e depurazione				
Impianti sportivi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Istruzione primaria e secondaria inferiore				
Nettezza urbana	115.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
Organi Istituzionali				
Pesa pubblica				
Polizia locale				
Protezione civile				
Servizi necroscopici e cimiteriali	23.000,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00
Trasporti e pompe funebri				
Ufficio tecnico	1.800,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Viabilità ed illuminazione pubblica				

## Entrate in conto capitale

Le entrate del titolo 4, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale.

La possibilità di effettuare spese in conto capitale è fortemente influenzata dalla capacità di reperimento di risorse, sempre più ridotta, a causa della riduzione dei trasferimenti dall'alto.

Nella tabella seguente vengono riassunti i valori distinti per tipologie.

<b>Entrate in conto capitale previste nel triennio</b>			
Tipologia di entrata	2020	2021	2022
Avanzo economico o			
Alienazione patrimonio			
Permessi a costruire	6.000,00	1.000,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Entrate da accensione di prestiti			
Contributo di terzi			
<b>Totale</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,0</b>

## Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

### **Ricorso all'indebitamento**

Nel triennio considerato non è prevista l'assunzione di prestiti.

Si riporta nella tabella che segue l'incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate dei primi 3 titoli del rendiconto approvato, relativamente al triennio di seguito considerato:

Anno di riferimento	Interessi passivi Impegnati (a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	incidenza (a/b)%
2018	56.871,99	568.719,00	8,16%
2017	55.127,77	575.224,01	9,58%
2016	53.543,44	568.719,93	9,41%

## Sostenibilità economico finanziaria

### Situazione di cassa dell'Ente

Di seguito si riporta l'andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	Importo
31/12/2019	263.439,95
31/12/2018	209.377,52
31/12/2017	105.286,82

### Anticipazione di cassa

La Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha previsto l'incremento del limite massimo dell'anticipazione di tesoreria per il triennio 2020-2022, da 3/12 previsto dall'art. 222 comma 1 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) a 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

La norma è finalizzata ad agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente e previsione di bilancio nel triennio considerato. nel rispetto dei limiti di legge.

2017	2018	2019	2020	2021	2022
00	00	00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

### Debiti fuori bilancio riconosciuti nel triennio precedente:

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti
2019	00
2018	00
2017	00

## SPESE

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse disponibili e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio e di cassa.

Analogamente alla previsione dell'entrata, la previsione di spesa corrente, si è fondata partendo dalle spese sostenute negli esercizi precedenti, obbligatorie e ricorrenti, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, nonché delle nuove o maggiori spese conseguenti al fabbisogno dell'ente, per il perseguimento egli obiettivi di cui ai relativi Documenti Programmatici, per il funzionamento dei servizi, sulla base delle richieste dei Responsabili e nell'ambito, naturalmente, delle risorse del bilancio, per il principio dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto, altresì, di quelle derivanti dall'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, introdotta dal nuovo sistema contabile ( D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i).

Particolare attenzione, è riservata alla costituzione e rappresentazione a regime del "fondo pluriennale vincolato", nonché gli accantonamenti per "rischi e spese potenziali", per il "fondo crediti di dubbia esigibilità" e per "il fondo perdite reiterate negli organismi partecipati".

Il nuovo principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, prevede, infatti, l'obbligatorietà di inserire in bilancio degli accantonamenti per passività potenziali (fondo spese e rischi) e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel prospetto che segue si riportano le previsioni della complessiva spesa corrente relativa al triennio 2020-2022 e l'assestato anno 2019 delle spese correnti (Titolo 1)

Previsione spesa corrente assestata Anno 2019	Previsioni spese corrente		
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
€ 561.114,00	€ 548.403,00	€ 520.947,00	€ 519.747,00

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Detta rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per missioni.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come spesa corrente, l'importo della singola missione stanziata per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati



per coprire i costi del lavoro dipendente, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni, oneri di ammortamento ecc.

La spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali risulta ripartita come segue:

Missio ni	Denominazione	Previsioni asstate 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	261.074,00	233.800,00	219.167,00	219.667,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
04	Istruzione e diritto allo studio	21.000,00	16.000,00	21.500,00	20.850,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	200,00	200,00	200,00	200,00
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00
07	Turismo	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	93.510,00	100.040,00	101.100,00	101.100,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	107.800,00	106.200,00	106.300,00	106.300,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.430,00	14.263,00	14.430,00	14.430,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	7.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
50	Debito pubblico	46.501,00	32.980,00	31.200,00	31.000,00
60	Anticipazioni finanziarie	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
99	Servizi per conto terzi	271.975,00	271.975,00	271.975,00	271.975,00

Una missione può essere finanziata, "autofinanziata" quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, in caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della relativa copertura finanziaria.

In particolare, in merito alla gestione delle funzioni fondamentali, l'Ente dovrà orientare la propria attività al soddisfacimento dei bisogni della collettività e del mantenimento con possibilità di miglioramento dell'efficienza dei servizi resi, mediante razionalizzazione della spesa e possibili economie di scala, nel rispetto degli equilibri di bilancio, di cassa e dei vincoli di finanza pubblica:

A decorrere dall'anno 2020, **cessano di applicarsi** le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi (sono riportate tra parentesi le norme abrogate):

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; (Al fine di ridurre **l'utilizzo della carta**, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni);

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

(7. (...) la spesa annua per **studi ed incarichi di consulenza**, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.).

8. Le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza**, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

9. Le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per sponsorizzazioni**.

12. Le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per missioni**, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

13. La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per **attività esclusivamente di formazione** deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009).

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

(2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per **l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi).

d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n.67;

(4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare Comunicazione, anche se negativa, al Garante delle **spese pubblicitarie** effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico).

e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

(594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottano **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali).
- f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111;  
(1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali effettuano operazioni di **acquisto di immobili** solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese).

<p><b>Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa</b> <b>(art.2 comma 594 Legge 244/2007)</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non si è provveduto alla redazione del Piano ai sensi del comma 2, lettera e), dell'art. 57, del D.L. n. 124, del 26.10.2019 che con la conversione in legge n. 157, del 19.12.2019 ha abrogato l'obbligo di adozione dello stesso.

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere contenute nella misura strettamente necessaria ad assicurare la regolare erogazione dei servizi da parte dell'Ente e comunque sempre nei limiti degli stanziamenti di bilancio

<p><b>Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni</b> <b>(art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112)</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera della Giunta comunale, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, **non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali**, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Non si è provveduto alla redazione del Piano per mancata previsione al momento di beni immobili suscettibili di alienazione e/o valorizzazione.

## Il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

La programmazione degli investimenti deve passare obbligatoriamente dall'analisi delle

- **Spese di investimento**, concernenti tutte le altre spese di cui al titolo II del bilancio.
- **Programma triennale delle Opere Pubbliche**

L'adozione del programma delle opere pubbliche è richiesta e opere di importo pari o superiori a 100.000,00 ed è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi.

### Programmazione investimenti

Le spese di investimento programmate per il triennio considerato sono individuate nella tabella sotto riportata, distinte per fonti di finanziamento e per annualità:

#### Programmazione investimenti

Relativamente alla Programmazione degli investimenti le relative spese previste al titolo II del bilancio di previsione relativo al triennio considerato, sono individuate nella tabella sotto riportata, distinte per fonti di finanziamento e per annualità:

Denominazione	Finanziamento	2020	2021	2022
Indagini geognostiche ed interventi di consolidamento movimenti franosi Loc. Casella	Contributi Ministero Fondi CIPE	225.000,00	225.000,00	0
Riqualificazione fontane Dova Superiore	Contributo GAL e risorse di Bilancio	50.000,00	0	0
Adeguamento impianti Illuminazione pubblica	Contributo del Ministero	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Parco disabili	Contributo regionale e risorse di Bilancio	7.000,00		
Riqualificazione Via Freggiaro	Avanzo	40.000	40.000,00	0
Potenziamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria patrimonio	Contributo del Ministero	11.598,00	11.598,00	11.598,00
Realizzazione area attrezzata per camper	Contributo Regionale	30.000,00		
Manutenzione patrimonio	Fondi propri di Bilancio	25.171,00	26.055,00	29.955,00

## Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Lavori in corso di esecuzione	Fonte di finanziamento	Importo iniziale	Avanzamento
Adeguamento servizi igienici palazzo comunale (Int.10)	Avanzo di amministrazione	€ 6.160,68	Lavori in corso di realizzazione
Sistemazione pubblica viabilità (Int.3)		€ 15.565,84	Lavori in corso di realizzazione
Adeguamento impianti Illuminazione pubblica	Contributo della Regione e risorse di Bilancio	€ 50.000,00	Lavori in corso di realizzazione
Adeguamento impianti sportivo	Mutuo CONI	€ 108.000,00	Lavori in corso di affidamento

## Piano triennale delle Opere Pubbliche

Il programma triennale 2020 - 2022 delle OO.PP, quale allegato 1) del DUP 2020-2022, quale allegato 1), presentato al Consiglio comunale e approvato con deliberazione n. 17 del 30.07.2019, redatto a cura dell'allora Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Mara Montessoro, nel rispetto delle procedure di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, consta delle schede riportate di seguito che si intendono confermate e allegate al presente documento (**Allegato 1**):

Scheda A – Quadro delle risorse disponibili;

Scheda B – Elenco delle opere incompiute;

Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;

Scheda D – Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022—elenco degli interventi;

Scheda E - Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022— interventi ricompresi nell'elenco annuale;

Scheda F - Programma triennale delle OO.PP. 2020-2022— elenco interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati

## Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Le Amministrazioni, in base all'art. 21 comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016, adottano il Programma biennale acquisti forniture e servizi che contiene gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiori a Euro 40.000,00 nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.”

A seguito della mancata previsione di acquisti e forniture di importo pari superiore al predetto importo non si provvede all'adozione del programma biennale 2020-2021.

## Piano triennale dei fabbisogni di personale – dotazione organica

### Quadro legislativo di riferimento

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il **piano triennale dei fabbisogni di personale**, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. **Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.**

Previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata.

Per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la **“dotazione organica”** non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte.

Nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.

Ai sensi delle Linee di indirizzo approvate dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in data 08/05/2018 e pubblicate in G.U. 27/07/2018, la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente, quale valore economico/finanziario.

**Nel corso del 2019** sono intervenute le seguenti principali modifiche legislative in tema di facoltà assunzionali:

- il D.L. 28/01/2019 n. 4 convertito in legge 28/03/2019 n.26 che ha previsto:
- la possibilità, per il triennio 2019-2021, di effettuare la sostituzione del personale che cessa dal servizio nel medesimo anno in cui si verificano le cessazioni, senza dover attendere l'anno successivo come in precedenza previsto;

- la possibilità di recuperare le facoltà assunzionali non utilizzate nei cinque anni precedenti (i c.d. "resti" degli anni dal 2015 al 2019 per l'anno 2020), anziché nel triennio precedente.

- il decreto Crescita (DL 34/2019) ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. L'articolo 33, comma 2, del DL 34/2019 (convertito dalla legge 58/2019), infatti, **introduce un nuovo limite non più parametrato in funzione del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, ma calcolato in rapporto alle entrate correnti accertate in bilancio risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati. Il limite percentuale così calcolato, differenziato per fascia demografica degli enti, rappresenterà la soglia massima di spesa di personale lorda sostenibile dall'ente locale**, comprensiva di oneri riflessi. All'interno di questo valore soglia gli enti potranno assumere personale rispettando la percentuale massima di incremento, fermo restando la coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il mantenimento degli equilibri di bilancio asseverati dall'organo di revisione;

- l'art. 1, comma 853 della legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha modificato il Decreto Crescita, all'art. 33, comma 2, stabilendo che i Comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva, per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione, rinviando a un D.M. la definizione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché del valore soglia superiore, cui convergeranno i Comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore;

- il D.M. 17 marzo 2020, recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni», attuativo dell'art. 33, comma 2, del DL n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019, pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, la cui efficacia decorre **dal 20 aprile 2020**, come fissata da ultimo nella Conferenza del 30 gennaio scorso, a cui ha fatto seguito la Circolare esplicativa dell'art. 33, comma 2.

Pertanto, alla luce della normativa in vigore **a decorrere dal 20 aprile 2020**:

✓ i Comuni in cui **il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta**, per fascia demografica secondo le definizioni dell'art. 2, **al di sotto del primo "valore-soglia"** (per Cassano Spinola, ricadente nella fascia a) con meno di 1.000 abitanti, è pari **al 29,5% (art. 4)**, **possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato**, per assunzioni di personale a tempo indeterminato - in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione - sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia su indicati per ciascuna fascia demografica.

Questi, inoltre, possono, **per il periodo 2020-2024**, recuperare i "resti" dei cinque anni precedenti al 2020, i comuni possono utilizzare le **facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020** in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'articolo 4 comma 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

La maggiore spesa prevista dal decreto 17 marzo non rileva ai fini del comma 562 dell' art. 1 della L. n. 296/2006 impone agli enti di assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento alla spesa del 2008. Limite attualmente in vigore.

✓ **I comuni sotto soglia non sono tenuti ad approvare una nuova deliberazione dei piani assunzionali, essendo sufficiente la certificazione di compatibilità dei piani già approvati con la nuova disciplina.**

Il richiamato DM 17 marzo 2020 prevede inoltre, per i suddetti comuni, una **disciplina transitoria** in base alla quale, **in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024**, essi **possono incrementare annualmente**, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale **registrata nel 2018, in misura non superiore ad ulteriori valori percentuali indicati nella Tabella 2** del medesimo DM ( art. 5), che per il Comune di Cabella Ligure ricadente nella fascia demografica a) con meno di 1.000 abitanti, sono i seguenti:

2020	2021	2022	2023	2024
23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%

Al fine di non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budget relativi ad anni precedenti, si ritiene che, **con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile** le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 al d. lgs. 118/2011). **Attesa la finalità di regolare il passaggio al nuovo regime, la maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia, derivante dal far salve le predette procedure assunzionali già avviate, è consentita solo per l'anno 2020;**

- I Comuni in cui il **rapporto fra Spesa del personale e le Entrate correnti risulti superiore al valore-soglia di cui all'articolo 6**, sono tenuti ad adottare un **percorso di graduale riduzione annuale** del predetto rapporto, fino al conseguimento del valore soglia. A tal fine possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente "anche" applicando un turn over inferiore al 100 per cento. Nell'eventualità che la soglia-obiettivo non sia raggiunta nel 2025, il Decreto prevede un turn-over ridotto al 30%, sino al raggiungimento della soglia, come già previsto dall'art. 33, co. 2, del dl 34/2019.

- i Comuni in cui il **rapporto fra la Spesa di personale e le Entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia individuati dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 6, comma 1**, del Decreto per ciascuna fascia demografica, ( fascia intermedia) possono incrementare la propria spesa di personale solo a fronte di un incremento delle entrate correnti tale da lasciare invariato il predetto rapporto. Questi comuni, in ciascun esercizio di riferimento, devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.

#### **A decorrere dal 2021:**

- i comuni di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto attuativo, che, sulla base dei dati 2020, si collocano, anche a seguito della maggiore spesa, **fra le due soglie**, assumono – come parametro soglia a cui fare riferimento nell'anno successivo per valutare la propria capacità assunzionale – **il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020;**

- i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto attuativo, che si collocano **sopra la soglia superiore**, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020.

La possibilità di derogare transitoriamente, per far salve le procedure assunzionali in corso, ai valori di spesa derivanti dalle soglie, essendo consentita nel primo anno di applicazione ma non negli anni successivi, **nel procedere alle maggiori assunzioni, è necessaria una valutazione circa la capacità di rientro nei limiti di spesa del 2021 fissati dalla norma.**



Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, secondo la circolare esplicativa, sono quelli relativi alle **voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.**

Nel caso dei Comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.

La definizione delle facoltà assunzionali ancorate alla sostenibilità finanziaria implica una necessaria lettura orientata della norma recata dall'**art. 14, comma 7, del DL n. 95/2012**, secondo cui **"le cessazioni dal servizio per processi di mobilità ... non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over"**.

In considerazione della recente evoluzione normativa in materia di capacità assunzionali, al fine dell'aggiornamento del piano dei fabbisogni 2020/2022 e relativo piano assunzionale, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30.07.2019, di approvazione del DUP 2020-2022, modificati con deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 26.11.2019, si rileva che il Comune di Cabella Ligure:

- dal calcolo effettuato dal Responsabile dell'Area Finanziaria, come di seguito riportato, è un Comune "sotto soglia", in quanto il rapporto spese di personale/entrate correnti è pari al 21,12%. **al di sotto del primo "valore-soglia"**, che per il Comune di Cabella Ligure, ricadente nella fascia a) con meno di 1.000 abitanti, risulta del **29,5%**, e pertanto con possibilità di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto (2019), di in misura non superiore al 23% (valore percentuale indicato nella Tabella 2), **pari ad € 29.957,22** per assunzioni di personale a tempo indeterminato - in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.
- ha in corso, la definizione della procedura concorsuale di Istruttore Amministrativo, Categoria C, sospesa causa emergenza sanitaria COVID-19, la cui comunicazione obbligatoria ex articolo 34 bis della legge n.165/2001 e s.m.i e l'approvazione del relativo bando di concorso sono state effettuate nel corso del 2019, alla cui assunzione si intende provvedere nell'anno in corso, stante la particolare carenza assoluta di personale;
- nel corso del triennio non si prevedono cessazioni di personale a tempo indeterminato

Per il triennio 2020-2022 sono fatte salve le eventuali assunzioni a tempo determinato o mediante contratti di lavoro flessibili, che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto dei vigenti limiti di assunzione e di spesa.

In particolare saranno prorogati, stante il perdurare della mancanza di figure professionali dotate della specifica competenza richiesta nell'ambito del proprio organico:

- l'incarico, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di Istruttore Direttivo Tecnico – Responsabile dell'Area Tecnica, conferito all' Ing. CERCHIA Giuseppe, con decreto sindacale n. 2 del 4.02.2020, a far data 17.08.2020, e fino alla fine del mandato del Sindaco (giugno 2024) per n. 18 ore settimanali, con possibilità di ampliamento in relazione agli obiettivi programmati dall'Amministrazione;
- l'utilizzo a tempo determinato per un anno dal 1.07.2020 al 30.06.2021, per una media massima di n. 16 ore mensili di lavoro, da espletarsi presso questo Ente, al di fuori dell'orario di lavoro contrattuale, della dipendente del Comune di Arquata Scrivia, Sig.ra Barbara Scotto, Assistente di Polizia Municipale – categoria C, posizione economica C5, - ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004;

Sulla base delle predette considerazioni, pur rilevando la necessità di un incremento delle risorse umane al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nei documenti di programmazione e per il buon funzionamento dell'Ente, sulla base delle valutate esigenze espresse da Segretario comunale e dai

Responsabili di Area, il Piano del fabbisogno per il triennio 2020-2022 e relativo piano assunzionale e la Dotazione organica anno 2020-2021, sono aggiornati come rappresentata nelle tabelle di seguito riportate, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali ("Costo potenziale") previste a legislazione vigente (art. 33 del "c.d decreto crescita" e art. 1, commi 562 della L. n. 296/2006 e s.m.i., ( limite spesa anno 2008), pari ad € 200.153,53 per il 2020 ( spesa dotazione organica € 103.825,00 comprensiva del trattamento accessorio e altri oneri + € 29.957,22 maggiorazione spesa consentita) e perciò dovrà essere coerente con le risorse previste in bilancio e con le facoltà assunzionali .

Naturalmente il Piano triennale potrà essere rivisto in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

**Non risulta**, inoltre, sulla base della revisione dell'attuale struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/20001 e s.m.i. e della ricognizione delle eccedenze di personale, **ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, soprannumero o eccedenze di personale per il triennio considerato.**

<b>Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.</b>					
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 7 marzo 2020					
<b>Abitanti</b>	485	<b>Prima soglia</b>	<b>Seconda soglia</b>	<b>Incremento massimo ipotetico spesa 2020</b>	
		29,50%	33,50%	%	€
				23,00%	29.957,22 €
<b>Entrate correnti</b>		<b>FCDE</b>	113.500,00 €	<b>Incremento spesa 2020 - I FASCIA</b>	
Ultimo Rendiconto	658.255,26 €	<b>Media - FCDE</b>	1.983.586,04 €	%	€
Penultimo rendiconto	596.008,50 €	<b>Rapporto Spesa/Entrate</b>		23,00%	29.957,22 €
Terzultimo rendiconto	595.448,42 €	21,12%			
<b>Spesa del personale</b>		<b>Collocazione ente</b>			
Ultimo rendiconto	130.248,80 €	Prima fascia			
<b>Margini assunzionali</b>		<b>FCDE</b>			
0,00 €					
<b>Utilizzo massimo margini assunzionali</b>		<b>Incremento spesa 2020</b>			
0,00 €		29.957,22 €			

## Piano triennale del fabbisogno di personale e relativo Piano assunzionale a tempo indeterminato

**ANNO 2020**

Profilo	Modalità	Area di assegnazione del personale	Spesa Compresi oneri accessori
<b>N. 1 Istruttore Categoria C1</b>	Concorso pubblico in corso di definizione, in quanto sospeso causa emergenza sanitaria COVID-19, la cui comunicazione obbligatoria ex articolo 34 bis della legge n.165/2001 e smi e l'approvazione del relativo bando di concorso sono state effettuate nel corso del 2019.	Amministrativa e di supporto amministrativo alle altre Aree	€ 29.159,00
<b>N. 1 Collaboratore Categoria B1</b>	Secondo le modalità consentite dalla legge vigente al momento in caso di mobilità obbligatoria ex articolo 34 bis della legge n.165/2001 e smi negativa	Tecnico-manutentivo Assegnato all'area Amministrazione	€ 25.848,00

**ANNI 2021-2022**

Profilo	Modalità (Concorso-mobilità)	Area	Spesa
Non si prevedono assunzioni			

Dotazione organica aggiornata all'1.01.2020 espressa in termini numerici e finanziari							
Categoria	Area di appartenenza	Numero posti	A Tempo pieno T/P	A Tempo parziale	Posti occupati	Posti vacanti	Spesa annua (comprensiva degli oneri riflessi)
D1	Finanziaria	1	1	0	1	0	€ 48.818,00
C	Amministrativa	1	1	0	0	1	€ 29.159,00
B1	Tecnico-manutentiva (Operaio)	1	1	0	0	1	€ 25.848,00
<b>TOTALE</b>		3	3	0	1	2	€ 103.825,00
Personale con contratto a tempo determinato comandato di altro ente o con altro contratto flessibile							

attualmente in servizio e confermate							
<b>D</b>	<b>Tecnica</b>	1		18 ore settim. <b>Art. 110 D. Lgs. 267/2000</b>			€ 19.892,00
<b>C</b>	<b>Amministrativa</b>	1		12 ore settim <b>Art. 14 CCNL 22.01.2004 – 4 ore settim. art. 1, co. 557 legge 311/2004</b>			14.584,00  4.441,00

### Spesa personale riferita alla nuova dotazione organica prevista in bilancio anno 2020

	TOTALE SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE (oneri compresi)	<b>113.583,00</b>
	TRATTAMENTO ACCESSORI (FONDO DECENTRATO + FONDO P.O.)	<b>9.000,00</b>
	ONERI FONDO DECENTRATO	
	COMPARTO A CARICO DEL FONDO	
	ONERI COMPARTO	
<b>A)</b>	<b>DOTAZIONE DI SPESA</b>	<b>122.583,00</b>
	CATEGORIE PROTETTE	
	RINNOVI CONTRATTUALI	
	RIMBORSI PER CONVENZIONI CON ALTRI ENTI	
<b>B)</b>	<b>VOCI ESCLUSE DAI LIMITI</b>	
<b>C = A - B</b>	<b>DOTAZIONE DI SPESA NETTA</b>	<b>122.583,00</b>
	STRAORDINARIO	<b>1.120,00</b>
	ONERI STRAORDINARIO	
	SPESE SEGRETARIO COMUNALE	<b>24.380,00</b>
<b>D)</b>	<b>TOTALE SPESE SOGGETTE AL LIMITE NON RICOMPRESSE NELLA DOTAZIONE ORGANICA</b>	<b>25.500,00</b>
<b>E = C + D</b>	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>148.083,00</b>

LIMITE SPESA ANNO 2008	<b>200.153,53</b>
------------------------	-------------------

### **Verifica della coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio.**

Si è, poi preceduto alla verifica di coerenza tra la spesa prevedibile per esercizio finanziario in conseguenza all'attuazione del piano del fabbisogno, al netto delle cessazioni previste, con gli stanziamenti previsti a bilancio, come risulta dal prospetto seguente.

	<b>2020</b>	2021	2022
Spesa attuazione piano *		==	==
Stanziamenti di bilancio		==	==

## Il rispetto delle regole di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica L'Ente:

L'ente ha rispettato nell'anno 2019 e anni precedenti gli Equilibri di Bilancio ed i vincoli di finanza pubblica.

Le previsioni di entrata e spesa del bilancio 2020 - 2022 garantiscono gli equilibri di bilancio ed i vincoli di finanza pubblica come da prospetto di seguito riportato.

### Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà assicurare una sana gestione garantendo:

- per la parte corrente che la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).
- per la parte in conto capitale, la previsione dell' entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

L'equilibrio della situazione in conto capitale è garantito mediante l'utilizzo di maggiori entrate correnti per **€ 10.246,00**, come dimostrato dalla tabella di seguito riportato.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad un costante monitoraggio delle riscossioni in relazione al programma dei pagamenti per valutare prontamente gli scostamenti e proporre eventuali manovre di rientro ai fini del rispetto degli equilibri oltre che all'ottimizzazione della gestione e recupero delle entrate, mediante accelerazione dei tempi di riscossione ordinaria e coattiva, al fine di garantire la necessaria liquidità di cassa e non dover ricorrere, in modo continuativo, all'anticipazione di tesoreria.

### Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

#### Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

Tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata.

Gli equilibri della situazione di Bilancio sono sintetizzati come da prospetto di seguito riportato.

ENTRATE	COMPETENZA 2020	CASSA 2020	SPESE	COMPETENZA 2020	CASSA 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		263.439,95			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	7.500,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	517.293,00	607.266,21	Titolo 1 - Spese correnti	569.933,00	676.846,55
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.179,00	8.179,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	80.911,00	94.547,61	Titolo 2 - Spese in conto capitale	432.769,00	541.045,38
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	407.769,00	546.585,50	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.014.152,00	1.256.578,32	Totale spese finali	1.002.702,00	1.217.891,93
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	18.950,00	18.950,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	271.975,00	272.620,85	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	271.975,00	285.299,70
Totale Titoli	1.436.127,00	1.679.199,17	Totale Titoli	1.443.627,00	1.672.141,63
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio					
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.443.627,00	1.942.639,12	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.715.608,00	1.867.482,35